



CREDITO DI IMPOSTA PER LE SOCIETA' BENEFIT

<p>A CHI SI RIVOLGE</p> <p>Imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;• hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;• disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;• si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;• non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.	<p>COSA FINANZIA</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none">• le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;• le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. <p>Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.</p> <p>L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.</p>
<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>L'agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.</p> <p>L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10 mila euro.</p>	<p>TERMINI</p> <p>Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.initalia.it/</p>